

Al Presidente della Consulta

Ai Consiglieri della Consulta

In riferimento all'istanza di revisione del DDG n. 65 del 03.03.2011, recante "Disposizioni in materia di certificazione energetica degli edifici nel territorio della Regione Siciliana", inoltrata alla Regione Siciliana da parte di questa Consulta degli Ordini degli Ingegneri di Sicilia (con nota n.50/11 del 22/07/2011 n.d.r.) , si è tenuto presso il Dipartimento Energia dell'Assessorato Regionale, in data 15 settembre u.s., un incontro tra funzionari/Dirigenti del suddetto Dipartimento e rappresentanti della Consulta, nelle persone degli ingg. Andrea Giannitrapani, Patrizia Murana, coadiuvati dall'ing. Stefano Cascio, consigliere dell'Ordine di Trapani.

Il Dirigente Responsabile del Servizio, che si occupa degli adempimenti inerenti l'attuazione del DDG, ha fornito appositi chiarimenti, anche in relazione ai quesiti posti, i cui esiti si sintetizzano come di seguito.

Il Decreto Regionale ha recepito integralmente la normativa vigente in campo nazionale, rispettando i criteri fissati dalla stessa, nelle more che venga emanata apposita legislazione di attuazione da parte della Regione Siciliana. E' emersa la necessità di raccogliere e identificare in un elenco le figure abilitate alla certificazione, secondo i requisiti previsti dalla normativa vigente in campo di competenze professionali; gli stessi professionisti dovranno attestare, con assunzione di responsabilità a norma degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00, il possesso dei requisiti previsti dalla legge. Ciò al fine di evitare che figure professionalmente non competenti o addirittura figure in assenza di professionalità tecnica specifica, possano redigere e produrre gli attestati di certificazione energetica. Infatti l'elenco, distinto dall'albo, non serve a qualificare, ma a raccogliere e riconoscere i tecnici abilitati che intendono farne parte.

Con un'apposita nota, pubblicata nel sito del Dipartimento Regionale dell'Energia, sono stati forniti appositi chiarimenti, relativi, per l'appunto, ai contenuti del decreto e all'iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti certificatori, precisando che per la definizione di soggetto abilitato alla certificazione energetica degli edifici occorre riferirsi esclusivamente a quella contenuta nell'art. 18 comma 6 punto 2 dell'allegato III al D.Lgs. 115/2008. **E' importante rilevare, tra l'altro, oltre alla definizione dei requisiti, che ciascun soggetto potrà operare esclusivamente nell'ambito delle competenze ad esso attribuite.** La stessa nota di chiarimento precisa altresì che *"l'ambito delle attività professionali esercitabili dai singoli professionisti risulta dalle disposizioni istitutive dei singoli albi o collegi, così come modificate ed integrate dalle norme successive, ed in particolare dal D.P.R. n. 328 del 5 giugno 2001."* Stante che le disposizioni del D.Lgs. 115/08 riguardano un ambito specifico della libera professione (certificazione energetica degli edifici) in un arco temporale delimitato (fini all'emanazione dei decreti fissati dal D.Lgs. suddetto), al fine di meglio delineare le professionalità coinvolte nella certificazione energetica degli edifici, viene chiarito nella nota pubblicata che è utile fare riferimento alle categorie professionali espressamente indicate nella guida "Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico" realizzata dall'Agenzia delle Entrate, ai fini delle detrazioni fiscali, che così recita:

*"L'asseverazione, l'attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e i periti agrari."*

In virtù dell'individuazione netta dei soggetti, fin qui chiarita dal Dirigente, è chiaro che viene espressamente esclusa quella potenziale e presumibile possibilità che possano chiedere o ottenere di fare parte dell'elenco in argomento categorie professionali diverse da quelle espressamente indicate, trafugando ogni possibile dubbio che scaturisce dal contenuto del modello inerente l'istanza di iscrizione all'elenco, ove contempla il punto "altro", dopo l'elencazione dei titoli di studio e dei relativi ordini riguardanti i professionisti sopra citati.

La sospensiva proposta dalla Federazione Regionale degli Ingegneri delle Marche ed accolta dal Consiglio di Stato con Ordinanza n. 02998 del 01.06.2011, riguarda l'istituzione dell'albo dei Certificatori della Sostenibilità Energetico - Ambientale degli edifici, in attuazione della delibera della Giunta Regionale delle Marche, diverso dall'elenco dei soggetti certificatori per gli edifici che sono trattati nel DDG n. 65/11. Pertanto non sussiste alcuna analogia tra i decreti che possa legittimarne il confronto.

L'elenco risulta già predisposto, consta di circa 6600 iscritti, di cui almeno la metà è costituita da ingegneri, per circa 1600 unità da architetti e per il resto dalle altre categorie professionali sopra riportate. Il Dipartimento Regionale in tal modo accerta che i soggetti inseriti siano facenti parte delle categorie professionali specificate, sulla base delle dichiarazioni sostitutive dei soggetti, per le quali si procederà ad un controllo a campione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni sostitutive.

Per quanto sopra i sottoscritti rappresentanti di questa Consulta, intervenuti all'incontro, hanno ritenuto di non avere alcun elemento né interesse alla sospensiva richiesta, indicando l'opportunità che ciascun Ordine professionale accerti la rispondenza dei propri iscritti, segnalando eventuali incongruenze, ove vi fossero.

E' stato dato atto che nel processo di rilascio e deposito della certificazione non esiste alcun momento di controllo da parte di alcuna istituzione, inteso ad accertare l'effettiva competenza dei soggetti certificatori in relazione alla certificazione prodotta; i funzionari della Regione hanno precisato di non avere competenza in tal senso e comunque subentrerebbero in una fase in cui la certificazione ha già avuto i suoi effetti. In ogni caso il Dipartimento della Regione ha puntualizzato che tale circostanza risulta assolutamente analoga ad altri tipi di procedimenti che pur necessitando della produzione di elaborati tecnici, è sufficiente la sottoscrizione del professionista abilitato che ha redatto i documenti, per la relativa assunzione di responsabilità del tecnico, ma non sono previsti fasi di controllo sull'effettiva competenza del tecnico.

Il Dipartimento ha infine reso noto i contenuti della nota di accompagnamento per la pubblicazione dell'elenco, inserendo, su proposta dei sottoscritti, la puntualizzazione riguardo alla circostanza che l'elenco non è abilitante, ma che ha la finalità di elencare i soggetti abilitati, ai sensi della normativa vigente; è stata altresì auspicata la possibilità e la disponibilità di aprire un dialogo tra gli Ordini e il Dipartimento Regionale, per un opportuno confronto nel rispetto delle proprie competenze al fine della tutela delle categorie professionali, che è stato accolto favorevolmente.

Ing. Andrea Giannitrapani

Ing. Patrizia Murana